

INPS - Messaggio 12 ottobre 2011, n. 19405

Innovazioni legislative in materia di controllo delle assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti apportate dall' legge n. 111/2011 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" - Adempimenti correlati all'invio della visita fiscale - Ipotesi particolari

Premessa

Come noto, l'art. 55-septies del D.lgs. n. 165/2001, introducendo una nuova disciplina in materia di:

- controlli sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici;
- regime di reperibilità per la visita fiscale;
- modalità di giustificazione dell'assenza dal servizio per l'effettuazione di visite specialistiche, terapie ed esami diagnostici.

Si riepilogano, di seguito, le principali innovazioni e si forniscono alcuni chiarimenti sull'assenza per malattia del personale dell'Istituto.

Controlli sull'assenza per malattia

Il comma 5 dell'art. 55-septies del D.lgs. n. 165/2001, nel testo recentemente novellato, stabilisce che "le Pubbliche Amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita, tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative".

Assenza per visite specialistiche, esami diagnostici, terapie

Il comma 5-bis del novellato art. 55-septies, ribadisce l'obbligo per il dipendente assente per malattia, che si allontana dal domicilio per effettuare visite, esami o terapie, di comunicare preventivamente la circostanza all'Amministrazione, che avrà cura di richiedere la documentazione giustificativa delle prestazioni sanitarie ricevute.

Il successivo comma 5-ter precisa che la predetta documentazione giustificativa può consistere in un'attestazione rilasciata dai medici o dalle strutture - anche privati - che hanno effettuato la visita o la prestazione.

Resta ferma, nelle fattispecie sopra descritte, la trattenuta economica prevista dall' Circolare n. 109/2008).

Si fa presente che al di fuori delle ipotesi previste dal comma 5-bis, rimane invariato il regime delle fasce di reperibilità e delle esenzioni dalla visita fiscale previsto dal D.M. n. 206 del 18 dicembre 2006 e, conseguentemente, si confermano le istruzioni già impartite in proposito con msg. n. 3221 del 2/2/2010.

Si ribadisce inoltre che, al di fuori delle ipotesi contemplate da commi 5-bis e 5-ter, permane l'obbligo sancito dal comma 1 dell'art. 55-septies del D.lgs. n. 165/2001, ai sensi del quale, per gli episodi morbososi superiori a 10 giorni ovvero a partire dal terzo evento di malattia nell'anno solare, la giustificazione dell'assenza viene effettuata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il SSN.

Adempimenti correlati all'invio della visita fiscale

Il dirigente della struttura di appartenenza del dipendente, nel disporre il controllo fiscale, dovrà raccordarsi con gli operatori del competente Team gestione risorse umane per l'invio della richiesta alla ASL.

Il personale in forza ai predetti Team avrà cura di riscontrare l'esito delle richieste di visita fiscale inoltrate alle ASL, al fine di assicurare che ci sia corrispondenza tra gli accertamenti medico-legali eseguiti e regolarmente fatturati dalle aziende sanitarie e le richieste dell'Amministrazione. Si è infatti riscontrato che le ASL, talvolta, non riescono ad effettuare le visite nello stesso giorno in cui l'accertamento viene richiesto ma soltanto in giornata successiva e, nel caso in cui il dipendente abbia già ripreso servizio, richiedono comunque all'Istituto il pagamento del compenso per un adempimento tardivo che ha vanificato gli effetti del controllo.

Ipotesi particolari

A seguito di quesiti pervenuti da diverse Direzioni regionali, si forniscono alcune precisazioni relative all'ipotesi di continuazione dello stato di malattia e di ricaduta.

Si fa presente che qualora l'evento morboso si configuri quale "continuazione" dello stato patologico in corso, il medico curante ne deve fare menzione negli appositi campi previsti nel certificato e nell'attestazione di malattia. La medesima annotazione deve essere riportata anche nel caso di "ricaduta", che ricorre quando il lavoratore, pur rientrando in servizio dopo un periodo di assenza per malattia, è costretto ad assentarsi nuovamente - nell'arco temporale di 30 giorni dalla ripresa dell'attività lavorativa - a causa di uno stato patologico riconducibile al precedente evento morboso (v. Circ. n. 111/1981).

In entrambi i casi appare evidente che, analogamente a quanto previsto dall'circ. n. 109/2008). Il presente messaggio dovrà essere portato a conoscenza di tutto il personale con le consuete modalità.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGISLAZIONE: legge 23 aprile 1981, n. 155;

PRASSI: Inps - circolare 26 maggio 1981, n. 111;